

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

e dal **Ministro della sanità**

(BINDI)

di concerto col **Ministro dei lavori pubblici**

(COSTA)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1998

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156,
recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento intende prorogare fino al 31 dicembre 1998 la disciplina, prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, che attribuiva alle regioni la facoltà di valutazione della qualità delle acque di balneazione, con limiti più permissivi di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, per il parametro ossigeno disciolto. Tale facoltà era subordinata all'accertamento che il fenomeno dipendesse esclusivamente da eutrofizzazione, nonché all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe, aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, in base a criteri indicati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Considerato il perdurare del fenomeno eutrofico, con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, la disciplina prevista nella citata legge n. 185 del 1993, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1997.

L'elaborazione dei risultati analitici delle acque di balneazione evidenzia il persistere di eutrofizzazione soprattutto nel medio-alto Adriatico ed in numerosi laghi e, pertanto, con l'approssimarsi dell'inizio della stagione balneare, al fine di evitare gli immaginabili riflessi negativi sul turismo e, quindi, sull'economia, si rende necessario prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1998 le disposizioni contenute nella legge n. 185 del 1993.

Si rileva infine che le regioni che risentono maggiormente del fenomeno eutrofico mettono in atto da anni un completo livello di monitoraggio ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia in acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998

Proroga di termini in materia di acque di balneazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - BINDI - COSTA - RONCHI -
BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

